

FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

REGOLAMENTO SANITARIO



## **Premessa**

Il presente regolamento sanitario disciplina le funzioni specifiche del settore sanitario federale della FITA, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e della federazione internazionale ai fini della tutela e del mantenimento dello stato di salute dei propri atleti.

## **Art. 1 Struttura**

Il Settore Sanitario è costituito da:

- la Commissione Medica Federale
- il Medico Federale
- il Responsabile Sanitario del Centro di Preparazione Olimpica
- i Medici fiduciari regionali
- i Medici Sociali
- il Personale Parasanitario

tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono nominati dal Consiglio Federale e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o sanzioni per infrazioni al regolamento nazionale antidoping.

## **Art. 2 Commissione Medica Federale**

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che ricopre anche il ruolo di Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, da un Segretario della Commissione che è il Segretario Generale della Federazione, e da Medici specialisti in discipline attinenti alla medicina dello sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni che corrispondono al quadriennio olimpico. La sua composizione può essere variata in qualsiasi momento dal Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale.
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela e alla verifica dello stato di salute dei tesserati.
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti.
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale.
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping.
- propone e collabora in interventi federali di formazione e di aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione.
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale.
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping.
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medicosportive.

La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate, oltre a quelli già presenti in Commissione.

### **Art. 3 Medico Federale**

Il Medico Federale è nominato dal consiglio federale, deve essere specializzato in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI.

Il Medico Federale:

- Partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazioni a problematiche pertinenti.
- Dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico.
- Programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico.
- Promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale.
- Coordina, attraverso periodiche riunioni, l'attività di tutto il personale medico e paramedico addetto alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti.
- Organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasioni di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto.
- Si correla con i medici societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

### **Art. 4 Responsabile Sanitario del Centro di Preparazione Olimpica**

Il Responsabile Sanitario del Centro di Preparazione Olimpica è nominato dal Consiglio Federale. Egli deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI. La sua figura può coincidere con la figura del Medico Federale.

I suoi compiti sono:

- Organizzare e disporre l'assistenza sanitaria di tutti gli atleti delle squadre nazionali ospiti del Centro di Preparazione Olimpica e degli atleti Probabili Olimpici.
- Coordinare gli interventi del Personale Parasanitario.
- Effettuare attività di consulenza sanitaria sugli atleti del centro di preparazione olimpica.
- Partecipare alle valutazioni medicofisiologiche- funzionali degli atleti del centro di preparazione olimpica.
- Correlarsi con la Commissione Medica Federale.

### **Art. 5 Medici Fiduciari Regionali**

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, può nominare, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI.

Il Medico Fiduciario Regionale:

- Organizza l'assistenza sanitaria in Regione.
- Fornisce informazioni e supporto a società ed atleti afferenti alla propria regione.
- Coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in regione.

- Partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti.
- Tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

### **Art. 6 Medici Sociali**

I medici Sociali, nominati dal Consiglio Direttivo delle società affiliate, devono essere iscritti alla FMSI e preferibilmente essere specialisti in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale in particolare:

Vigila, in stretta collaborazione con il Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione, sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario.

Si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

### **Art. 7 Settore Parasanitario**

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (fisioterapisti, osteopati, psicologi, ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Essi sono designati rispettivamente dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Regionale per le attività del Comitato regionale e dal medico societario per le attività societarie.

### **Art. 8 Obblighi e Disposizioni**

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale.
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme Federali
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

### **Art. 9 Adempimenti dei tesserati**

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FITA, attività sportiva agonistica o non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle Normative Statali, Regionali e Federali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del D. M. 18.02.1982, per la Federazione Italiana Taekwondo, sono da considerare agonisti gli atleti dai dieci anni di età in poi (intendendo l'anno come millesimo e non a partire dalla data esatta di nascita).

Il Presidente della Società Sportiva, attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.